

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV**

**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE D'ONOFRIO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA  
APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI  
DOMICILIARI EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**SALVATORE MARANO**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 77180/00 R.G.P.M., n. 41144/00 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640-bis del codice penale (concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 117 del codice penale e 2621, n. 1, del codice civile (concorso in false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi); 4) 81, capoverso, 110, 468, 476 e 482 del codice penale (concorso in contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli**

**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**il 14 novembre 2001**

**Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2002**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 novembre 2001 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Salvatore Marano (n. 77180/00 R.G.P.M., n. 41144/00 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640-*bis* del codice penale (concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 117 del codice penale e 2621, n. 1, del codice civile (concorso in false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi); 4) 81, capoverso, 110, 468, 476 e 482 del codice penale (concorso in contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 15 novembre 2001 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 12 dicembre 2001, ascoltando il senatore Marano, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

\* \* \*

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in data 1° giugno 2001 ha depositato richiesta per la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di quattro

persone, tra cui il senatore Marano. Successivamente, in data 2 novembre 2001, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso una ordinanza applicativa per la custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del senatore Salvatore Marano (ed altri), in quanto sottoposto ad indagini in concorso con altri coindagati per i reati di:

*a)* truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

*b)* contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato;

*c)* false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi;

*d)* truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

*m)* associazione per delinquere.

Per quanto riguarda il capo di imputazione di cui alla lettera *a)*, il senatore Marano è accusato, quale socio occulto ed amministratore di fatto della «Vera Calzature s.r.l.», di aver sottoscritto, nel verbale dell'assemblea del 1° aprile 1998, un aumento del capitale sociale pari a 1.400.000.000 di lire senza che a questa sottoscrizione fosse corrisposto un effettivo versamento di detto aumento di capitale, nonostante lo stesso risultasse anche nella relativa voce delle scritture contabili. Questo verbale è stato immediatamente trasmesso all'Istituto di credito al fine di ottenere il finanziamento mentre, con una successiva delibera assembleare del 7 aprile 1998, si correggeva la precedente nel senso di attestare la sola sottoscrizione dell'aumento di capitale senza il relativo versa-

mento delle quote corrispondenti alla cifra indicata; quest'ultimo verbale non è stato però inviato all'Istituto di Credito.

Sempre nel capo di imputazione di cui alla lettera *a*), risulta che è stata trasmessa alla Banca concessionaria di erogazioni pubbliche anche una nota del Comune di Melito di Napoli, indirizzata alla Vera Calzature, nella quale il Comune si assumeva la responsabilità dei ritardi nel rilascio di una concessione edilizia in favore di detta società. Dagli accertamenti è risultato che questa nota era stata completamente contraffatta ed è risultato inoltre che gli indagati non avevano nemmeno mai richiesto tale concessione al Comune di Melito di Napoli. Venivano in questo modo falsificati i requisiti necessari per ottenere i contributi statali e della Unione Europea traendo in errore l'Istituto erogatore «Mediocredito Toscano» anche attestando, sul c/c della stessa società, un saldo attivo di L. 423.629.733 per dimostrarne le capacità finanziarie, mentre tale somma, appartenente a terzi, non era mai stata nelle disponibilità finanziarie della società medesima. Con questi raggiri la Vera Calzature otteneva l'erogazione di L. 623.610.000 a danno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dell'Unione europea.

Nel capo di imputazione di cui alla lettera *b*), viene accusato il senatore Marano di aver contraffatto o di aver fatto un uso improprio del sigillo del Comune di Melito di Napoli, apponendolo sulla già menzionata nota avente intestazione riferita a detto Comune, con la quale lo stesso si assumeva la responsabilità del ritardo nel rilascio della concessione edilizia in favore della società Vera Calzature.

Nel capo di imputazione di cui alla lettera *c*), si fa presente che con la trasmissione del verbale assembleare del 1° aprile 1998 si comunicavano al Mediocredito Toscano fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della Vera Calzature.

Gli estremi di reato del capo di imputazione di cui alla lettera *d*) ricalcano quelli della lettera *a*) sopra descritti. La qualità, nella quale agisce il senatore Marano, è sempre quella di socio occulto, il fine è lo stesso; varia la società beneficiaria del finanziamento che nella fattispecie è la «Progetto arredo s.r.l.»

Anche in questo caso venivano posti in essere gli stessi comportamenti fraudolenti, in precedenza descritti, *mutatis mutandis*, con la falsificazione della nota del Comune di Melito di Napoli (alla quale non corrispondeva alcuna richiesta di concessione edilizia), con la attestazione, nel verbale assembleare, di un aumento di capitale al quale non corrispondeva un effettivo versamento e con la trasmissione alla stessa Banca, Mediocredito Toscano, di copia del modello di pagamento dell'imposta sul capitale sociale per un importo in percentuale corrispondente ad un capitale sociale mai effettivamente versato. Questi comportamenti traevano ancora una volta in inganno la banca erogatrice sul possesso dei requisiti necessari per ottenere contributi statali e dell'Unione europea ai sensi della legge n. 488/92, inducendola a corrispondere alla sopra menzionata società L. 605.240.000 a danno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dell'Unione europea.

Nell'ultimo capo di imputazione, riguardante il senatore Marano, di cui alla lettera *m*), lo stesso viene accusato di essere tra i promotori dell'associazione costituita con gli altri coindagati al fine di commettere i delitti già descritti.

A seguito di ulteriori indagini è emerso che altre società, quali la Liverpool s.r.l., hanno ottenuto finanziamenti avvalendosi degli stessi meccanismi fraudolenti.

Per quanto riguarda la società Vera Calzature dalle indagini emerge il ruolo centrale del senatore Marano nell'organizzazione dell'intera vicenda: infatti è lui che ha reclutato la signora Giannone inducendola ad accettare la carica di amministratore unico della so-

cietà. Si tratta di persona di assoluta inesperienza nella materia e quindi, per la piena fiducia che però nutriva per il senatore, facilmente manovrabile. Il senatore Marano veniva a svolgere perciò il ruolo di sostanziale gestore della Vera Calzature. Dagli interrogatori è emerso anche che il denaro depositato sul conto corrente della società, ed utilizzato, tramite la trasmissione del saldo alla Banca concessionaria, per trarre in inganno la stessa al fine di ottenere il finanziamento, era di proprietà del senatore Marano, ed a questo è stato restituito, a mezzo di bonifici bancari, dopo la trasmissione del saldo alla Banca stessa. Sempre dalle indagini è risultato che il senatore Marano era il titolare di fatto della «Edilizia Napoli Nord s.r.l.» che, mediante una apparente cessione di un immobile alla Vera Calzature, e poi anche alla Progetto Arredo, ha fatto in modo che alle due società risultasse la disponibilità di patrimonio immobiliare necessaria per indurre nella Banca concessionaria il convincimento che le due società versassero in buone condizioni finanziarie e potessero garantire l'effettuazione dei progetti da finanziare.

Il Pubblico Ministero ritiene che l'apparenza delle cessioni immobiliari si evinca sia dal fatto che per queste cessioni nessun prezzo sia stato effettivamente corrisposto, sia dalla forma scelta per tale cessione che è quella della scrittura privata autenticata. Tale cessione risulta essere poi effettivamente trascritta, con l'evidente, incidentale, obiettivo di sottrarre beni immobili alla società Edilizia Napoli Nord in corso di fallimento.

Dalle indagini risulta ancora che le somme di denaro finanziate sono state distratte dalle finalità per le quali erano state erogate - e cioè la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di calzature nel Comune di Melito di Napoli - e sono invece state in parte percepite dal senatore Marano. Questa convinzione si desume da perquisizioni e interrogatori che documentano versamenti a favore di Cosimo Accurso per

L. 367.504.000, tramite il quale le somme pervenivano all'effettivo destinatario, Salvatore Marano, senza che nella contabilità della società risultasse traccia di detti pagamenti effettuati con assegni circolari ad un terzo. Appare quindi evidente la finalità di distrarre e occultare tali somme. In particolare, su fogli manoscritti recanti il timbro della Progetto Arredo, tra i destinatari delle somme percepite dalla società a titolo di finanziamento risulta «S. Marano» per la somma di L. 104.000.000 in ordine alla quale non sono state fornite causali plausibili.

In conclusione, al Pubblico Ministero appare fuori da ogni dubbio il ruolo di promotore del senatore Marano nell'intera vicenda poiché tramite le due deliberazioni assembleari alle quali non è seguito l'effettivo versamento della cifra di L. 1.120.000.000 è riuscito a far apparire soddisfatti alla Banca concessionaria i presupposti richiesti dalla legge n. 488 del 1992.

Anche dalle indagini inerenti la «Progetto Arredo s.r.l.» emerge lo stesso ruolo di promotore del senatore Marano il quale, con un versamento della moglie, fornisce, anche alla società in questione, la possibilità di dimostrare alla Banca concessionaria la disponibilità economica richiesta per ottenere il finanziamento.

Anche in questo caso il Pubblico Ministero conclude imputando al senatore Marano la predisposizione dei mezzi, la realizzazione degli artifici e il percepimento del profitto.

Un'altra società, la «Liverpool s.r.l.», ha ottenuto l'erogazione di un finanziamento, per la realizzazione di un opificio industriale, con analoghi meccanismi e con versamento costitutivo delle disponibilità finanziarie effettuato dalla moglie del senatore Marano. In particolare, oltre ai già citati comportamenti illeciti posti in essere anche da detta società per ottenere l'erogazione dei finanziamenti, in questo caso si aggiunge una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa alla Banca concessionaria, che attesta l'avvio dell'investimento delle somme

ricevute in finanziamento. Tali investimenti sono stati successivamente smentiti da accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza. Da perquisizioni, operate sempre dalla Guardia di finanza, è emersa documentazione comprovante versamenti a favore del senatore Marano, senza causale alcuna, effettuati da quest'ultima società per un ammontare di L. 255.800.000.

Per quanto riguarda la società «I.P.I. s.r.l.» i meccanismi sono gli stessi:

aumento del capitale sociale mediante sottoscrizione dei soci con parziale versamento dello stesso, che però non risulta dalle scritture contabili della società;

indicazione di un credito in bilancio nei confronti dei soci in contraddizione con le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti la sottoscrizione degli stessi;

richiesta di finanziamento per la realizzazione di un opificio industriale;

erogazione di L. 3.705.970.000;

distrazione di una rilevante parte delle somme erogate per fini personali.

Il coinvolgimento del senatore Marano emergerebbe da documentazione sequestrata dalla Guardia di finanza, che rivela il ruolo attivo dello stesso nella amministrazione della società, anche se formalmente estraneo alla compagine sociale, e dal fatto che il percepimento delle somme riguarda suoi prossimi congiunti.

Tutte le circostanze descritte, a parere del Pubblico Ministero, dimostrano il delitto di associazione per delinquere. Infatti, ricorre il requisito della stabilità della compagine associativa e sussiste il progetto di costituire il più consistente numero possibile di società al fine di percepire il maggior numero possibile di finanziamenti. Sussiste inoltre una struttura idonea a supportare il programma criminoso con la disponibilità di ciascun associato a ricoprire ruoli diversi nell'ambito delle diverse società. Il senatore Marano contribuisce economicamente alla predisposizione delle garanzie richieste dagli Istituti conces-

sionari costituendo la liquidità sul conto degli amministratori e simulando gli acquisti dei beni immobili. Inoltre, è il beneficiario diretto, o tramite propri congiunti, di gran parte delle somme percepite e distratte. Il senatore, all'atto dell'ottenimento del finanziamento, viene inoltre indicato come il punto di riferimento finanziario dell'intero gruppo di società.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica richiede quindi la custodia cautelare per la gravità delle condotte e per la reteirabilità di un meccanismo elementare che è già, allo stato delle indagini, uscito dalla cerchia familiare del senatore Marano.

Il GIP, che ha approfondito le indagini, rileva un sodalizio criminoso tra due gruppi familiari (Testa e Marano) con la commissione di Roberto Galiano, nel ruolo di consulente tecnico, presente in tutti i progetti truffaldini, ma ritiene, rilevando in ogni caso la sussistenza delle esigenze cautelari, che possano essere adeguatamente soddisfatte con la applicazione della misura cautelare degli arresti al rispettivo domicilio, avendo anche preso in considerazione la delega al governo per la riforma del diritto societario e la conseguente trasformazione in reati contravvenzionali delle fattispecie, come quella in esame, che non abbiano cagionato un danno patrimoniale ai soci.

In particolare, le esigenze cautelari vengono dal GIP ritenute sussistenti nei riguardi del senatore Marano e degli altri coindagati Falco e Galiano, con riferimento alla lettera c) dell'art. 274 C.P.P., in quanto «desumibili dalla gravità della condotta realizzata - in considerazione del rilevante importo dei contributi abusivamente riscossi e del corrispondente ingente danno per l'Erario - e dalla reiterazione delle condotte, circostanze queste che, valutate unitamente alla specifica attività professionale svolta dal Galiano ed alla carica di amministratore attualmente ricoperta dal Falco in seno alla I.P.I., rendono concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose».

In data 27 novembre 2001 è pervenuta alla Presidenza del Senato della Repubblica – che l’ha poi trasmessa per conoscenza alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Cordova, nella quale si forniscono spiegazioni e giustificazioni per aver proceduto alla cattura del senatore Marano al fine di condurlo in stato di arresto presso il suo domicilio.

Il dottor Cordova spiega che la Procura, come anche il GIP, si sono trovati in una situazione spiacevole, ma derivata dalla coincidenza che gli accertamenti nei confronti del senatore Marano erano terminati il 28 febbraio 2001, data precedente a quella della sua proclamazione a senatore della Repubblica. Né successivamente perveniva alla Procura alcuna indicazione circa l’elezione dello stesso al Parlamento, nemmeno da parte degli organi di polizia giudiziaria.

Alla richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero in data 1° giugno 2001 si allegava soltanto un certificato di «carichi pendenti», dal quale il senatore Marano risultava sottoposto a processo in tre altri distinti procedimenti per fattispecie analoghe a quella del procedimento in corso.

Soltanto quando il 9 novembre 2001 la Guardia di finanza andava ad eseguire concretamente la misura cautelare disposta dal GIP il 2 novembre 2001, il senatore Marano eccepiva la propria qualità di senatore della Repubblica per essere stato eletto il 13 maggio 2001.

Il Pubblico Ministero disponeva immediatamente la sospensione dell’esecuzione del provvedimento restrittivo.

Il Procuratore quindi precisa che non è stato effettuato nei fatti alcun atto precluso dall’articolo 68 della Costituzione e che l’ordinanza è stata immediatamente sospesa prima di ledere le prerogative parlamentari dell’indagato.

Ritiene anche che l’onere della verifica della presenza di cause di immunità non

spetti agli organi giudiziari che richiedono la misura cautelare, soprattutto per reati non collegabili ad attività politiche, essendo questo compito esclusivo della Polizia giudiziaria.

Conclude quindi con la considerazione che non esistono responsabilità degli organi giudiziari, ma si è trattato di un caso fortuito dovuto alla cessazione delle indagini prima della acquisizione dello *status* di parlamentare, e al fatto che il senatore Marano è stato eletto in territorio appartenente alla competenza di un’altra autorità giudiziaria, per cui la sua qualifica di parlamentare era sconosciuta sia al Pubblico Ministero, sia al Procuratore aggiunto che ha vistato la richiesta cautelare, sia al GIP che ha emesso il provvedimento.

Fa inoltre presente che anche la Polizia giudiziaria, sulla quale ricadrebbe la suddetta competenza, essendo fortemente specializzata è priva dei mezzi che avrebbero permesso ad altri organi investigativi di desumere lo stato di parlamentare.

Infine, fa notare che sono numerosissimi i soggetti immuni e i titoli di immunità: pertanto, considerato anche il numero enorme degli indagati, l’accertamento di una qualsiasi situazione di immunità riguardante ogni persona nei cui confronti si chiede una misura cautelare, comporterebbe un oggettivo aggravio alla mole di lavoro, già consistente, delle Autorità giudiziarie.

A tal fine il procuratore Cordova propone la realizzazione presso il Ministero di giustizia di una «banca-dati contenente le generalità di tutti i soggetti il cui *status* garantisce l’immunità all’arresto ed a specifici atti di indagine».

\* \* \*

La Giunta ha deliberato – nella seduta del 12 dicembre 2001 – di proporre all’Assemblea il diniego dell’autorizzazione ad eseguire l’ordinanza applicativa della misura

cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice delle indagini preliminari.

È noto infatti il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Camere, secondo cui l'esigenza del *plenum* assembleare può essere sacrificata solo qualora emergano fattispecie particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la sua straordinaria gravità ed il suo particolare allarme sociale, la evidente pericolosità soggettiva dell'interessato, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale (la cui prosecuzione non deve più essere autorizzata dalla Camera interessata), siano tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare, che rappresenta il fine complessivo della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68 della Carta fondamentale.

Certamente la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione procedimentale della sussistenza o meno delle esigenze cautelari tipizzate dall'articolo 274 del codice di procedura penale; né per converso la Giunta deve automaticamente far discendere un *fumus persecutionis* da un accertamento incidentale della mancanza di tali esigenze cautelari.

Piuttosto sembra sin troppo evidente come nella fattispecie in esame non ricorrano affatto i presupposti prima ricordati, vale a dire la *straordinaria* gravità del reato e la

*eccezionale* rilevanza delle esigenze cautelari, che solo potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione di arretrare un *vulnus* al *plenum* assembleare e quindi di alterare l'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.

Comunque sia, se anche la coerenza delle decisioni può rappresentare un criterio di orientamento per l'attività parlamentare, ne consegue che la domanda riguardante il senatore Marano appare senza dubbio somigliante alle vicende degli oltre cinquanta parlamentari - semmai il caso in esame è mediamente ancora meno grave - per i quali la Camera competente ha rifiutato di concedere l'autorizzazione alle misure restrittive richieste dalla magistratura. *A contrario*, tale fattispecie non può certo essere paragonata ai casi di Moranino, di Saccucci e di Toni Negri, per i quali eccezionalmente la Camera concesse tale autorizzazione.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato a larga maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Salvatore Marano.

D'ONOFRIO, *relatore*

